

BGer 5A_169/2021 vom 4. August 2022

Bundesgericht, 2022-08-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_169_2021

FR: TF 5A_169/2021 du 4 août 2022

IT: TF 5A_169/2021 del 4 agosto 2022

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è in linea di principio ammissibile.

Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa di primo acchito inammissibile (art. 113 LTF).

E. 2.1

Statuendo su rinvio del Tribunale federale, nella sentenza 21 gennaio 2021 la Corte cantonale ha ritenuto che B. _____ (con un margine disponibile di fr. 3'095.40) è in misura di garantire all'ex marito (il cui mantenimento va ritenuto prioritario rispetto a quello delle figlie maggiorenni) la copertura del suo fabbisogno minimo pari a fr. 1'145.-- mensili e l'ha pertanto condannata a versare tale importo fino al pensionamento di lui.

Con riferimento alla decorrenza di tale obbligo di mantenimento, la Corte cantonale ha ricordato che, se è eccezionalmente possibile fissarla già dalla crescita in giudicato parziale del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (v. DTF 142 III 193 consid. 5.3), nel suo appello 11 ottobre 2015 (e nella sua replica 10 ottobre 2017) A. _____ aveva egli medesimo proposto che il contributo in suo favore decorresse " dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio " e, non essendovi ragione per scostarsi da tale richiesta, ha stabilito che l'obbligo alimentare cominciasse perciò con il passaggio in giudicato della sua sentenza.

E. 2.2

Nel gravame qui all'esame il ricorrente lamenta " un'applicazione arbitraria del diritto e della giurisprudenza federale e cantonale in vigore ", con " conseguente violazione " di numerose norme costituzionali (in particolare degli art. 5, 8 cpv. 3, 9, 29 e 30 cpv. 1 Cost.).

E. 2.2.1

Il ricorrente sottolinea di aver dovuto sollecitare due volte l'evasione della sentenza cantonale qui impugnata, la quale è stata emessa "ben quasi un anno dopo la sentenza del TF". A suo dire, "con il suo modo di agire, il TA di fatto rendeva esecutiva la propria sentenza 11.4.18 [recte: 19.4.18] invece di quella del TF". Egli vi intravede "della malafede e l'obiettivo di favorire la ex moglie e le figlie maggiorenni rispetto all'ex marito".

Il ricorrente pare rimproverare alla Corte cantonale una violazione del principio della buona fede (v. art. 5 cpv. 3 e 9 Cost.) e una ritardata giustizia (v. art. 29 cpv. 1 Cost.). La sua argomentazione, generica e fondata su mere speculazioni, non soddisfa però le severe

esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF a una censura di violazione di diritti costituzionali e va quindi ritenuta inammissibile.

E. 2.2.2

Secondo il ricorrente, il contributo alimentare dovrebbe decorrere già dall'11 giugno 2018 e cioè da l passaggio in giudicato del dispositivo pretorile che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio (dispositivo che era stato appellato dinanzi alla I Camera civile del Tribunale d'appello, la quale lo aveva confermato con la sentenza 19 aprile 2018), e non dalla crescita in giudicato della decisione qui impugnata. A suo dire, la Corte cantonale si sarebbe arbitrariamente avvalsa della frase contenuta nel suo appello 11 ottobre 2015, con la quale egli aveva chiesto che il contributo di divorzio decorresse "dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio", "estrapolandola dal contesto generale" (poiché "era da intendere nella situazione del 2015", quando egli "era ancora speranzoso che la coppia potesse riappacificarsi") e senza tenere conto che egli "era ed è sprovvisto della benché minima conoscenza giuridica".

Il ricorrente ricorda insomma di aver agito con atti propri, ma nemmeno egli pretende che la sua richiesta circa l'inizio dell'obbligo di mantenimento sarebbe stata poco chiara, contraddittoria o manifestamente incompleta (v. art. 56 CPC [RS 272] con riferimento all'obbligo di interpello del giudice). In tali condizioni, alla Corte cantonale non può essere rimproverata una violazione del diritto federale per non essersene scostata e, in conformità con il principio dispositivo (v. art. 58 cpv. 1 CPC), per non aver aggiudicato al ricorrente più di quanto egli aveva domandato. La censura è infondata.

E. 2.2.3

Per il ricorrente, inoltre, "incomprensibilmente e senza alcuna motivazione il TA fa terminare il contributo alimentare a favore di A. _____ al momento dell'età pensionabile di quest'ultimo". A suo dire, infatti, l'ex moglie sarebbe in grado (fino al raggiungimento da parte di lei dell'età pensionabile) di continuare a versare l'importo di fr. 1'145.-- mensili anche quando egli sarà in pensione.

Il ricorrente dimentica tuttavia che con il suo appello 11 ottobre 2015 egli aveva chiesto, per il periodo dopo il suo pensionamento, un contributo alimentare pari a fr. 484.10 mensili soltanto, importo che la Corte cantonale gli aveva accordato nella sua sentenza del 19 aprile 2018 (arrotondandolo a fr. 485.--) e oltre il quale essa non poteva statuire (v. art. 58 cpv. 1 CPC ; v. sentenza della I Camera civile del Tribunale d'appello del 19 aprile 2018 consid. 13; v. anche DTF 146 III 169 consid. 2.2). Il ricorrente scorda inoltre che il Tribunale federale ha rinviato la causa a tale autorità cantonale affinché calcolasse nuovamente l'ammontare del contributo dovuto dall'ex moglie all'ex marito

fino al raggiungimento dell'età pensionabile di quest'ultimo nonchè il momento di inizio di tale obbligo di mantenimento e che il nuovo giudizio della Corte cantonale era pertanto limitato a tale tematica (sull'effetto vincolante di una decisione di rinvio emanata dal Tribunale federale, v. DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2 e 2.1). Anche questa censura risulta così infondata.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura della sua ammissibilità.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, facendo difetto sin dall'inizio il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a pronunciarsi sul ricorso e non è quindi incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.